

(N. 1574)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati  
nella seduta del 22 giugno 1956 (V. Stampato n. 2208)*

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(ROMITA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 27 GIUGNO 1956

Proroga del termine per l'utilizzazione dei limiti di impegno di cui all'articolo 2 della legge 1° ottobre 1951, n. 1141, ed all'articolo 5, n. 1, della legge 15 luglio 1950, n. 576.

### DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

È fissato al 30 giugno 1957 il termine entro il quale il Ministero dei lavori pubblici è auto-

rizzato ad utilizzare le quote non usufruite dei limiti di impegno di cui all'articolo 2 della legge 1° ottobre 1951, n. 1141, ed all'articolo 5, n. 1, della legge 15 luglio 1950, n. 576, per la costruzione di case per senza tetto ai sensi dell'articolo 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409.